



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE, FATTO A STRASBURGO IL 10 OTTOBRE 2018

Art. 24 (Protocollo)

1 Il Titolo dell'articolo 15 della Convenzione (nuovo articolo 19) e' sostituito dal seguente: "Articolo 19 - Misure di salvaguardia". 2 Il testo dell'articolo 15 della Convenzione (nuovo articolo 19) e' sostituito dal seguente: "1 Un'autorita' di controllo che ha ricevuto informazioni da un'altra autorita' di controllo, che accompagna una richiesta o in risposta alla propria richiesta, non utilizza tali informazioni per fini diversi da quelli specificati nella richiesta. 2 In nessun caso l'autorita' di controllo puo' essere autorizzata a presentare una richiesta per conto di un interessato in modo autonomo e senza l'espressa approvazione dell'interessato."

Versione in vigore dal 10 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 aprile 2021, n. 60
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-60-2021/protocollo-art-24>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it